

STATUTO

HMORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERMINI IMERESE PA PIAZZA DEL
CARMINE 11

Numero REA: PA - 313028

Codice fiscale: 06315760824

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-05-2014 - Statuto completo	2
--	---

	conferimenti.	
	La società è amministrata inizialmente da un amministratore unico che du-	
	rerà in carica per tre anni ed è rieleggibile, nominato in persona di Argento	
	Rosa	
	che accetta la carica, dichiarando che a proprio carico non sussiste alcuna	
	delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge	
	Le spese del presente atto e conseguenziali, il cui importo globale approssi-	
	mativo ammonta a circa Euro millecinquecento (Euro 1.500,00), sono a cari-	
	co della società	
	NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA	
	ART 1 - Denominazione	
	E' costituita la società cooperativa sociale denominata "HMORA SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE"	
	ART.2 - Sede sociale	
	La società ha sede nel Comune di Termini Imerese	
	L'assemblea potrà istituire ovvero sopprimere sedi secondarie, rappresen-	
	ze, filiali, unità operative locali	
	ART.3 - Oggetto	
	La società ha per oggetto le attività di:	
	consulenza, monitoraggio e valutazione (ex-ante, in itinere e finale) a proget-	
	ti promossi da altri enti (pubblici e/o privati);	
	creare le condizioni necessarie, in collaborazione con gli Enti Locali, le im-	
	prese, le associazioni, per lo sviluppo economico il recupero e il migliora-	

	mento del territorio nel suo complesso, al fine di favorire occupazione e per-	
	manenza nel territorio e in particolare per favorire la crescita dell'imprendi-	
	toria locale.	
	espletare attività di utilità sociale e rivolgersi a quei soggetti, in particolare	
	giovani e minori, che si trovano in disagiate condizioni economiche, sociali	
	e familiari, a cui garantire la gratuità delle prestazioni istituzionali ed ogni	
	assistenza morale e sociale;	
	favorire incontri, stimolare comuni programmi con Enti operanti nel com-	
	prensorio territoriale attraverso molteplici attività ed iniziative;	
	gestione strutture ricettive con rivalutazione delle tradizioni gastronomiche;	
	informazione e aiuto per lo sviluppo del turismo rurale;	
	organizzazione e/o gestione, anche legata alla commercializzazione dei rela-	
	tivi prodotti, di attività agricole quali fungaie, tartufaie, serre e relativi pro-	
	dotti, fiori e alberi da frutto	
	gestione di beni mobili ed immobili ove svolgere, nel quadro delle attività	
	statutarie attività formative, di orientamento, di informazione, sociali e cultu-	
	rali, compresi i relativi servizi ricreativi, di somministrazione e di intratteni-	
	mento a sostegno e complemento delle stesse;	
	migliorare la qualità ambientale e della convivenza sociale agendo sul diffi-	
	cile rapporto tra ambiente e l'imprenditoria locale, tra pubblico e privato per	
	promuovere un modello sostenibile per lo sviluppo;	
	organizzazione, promozione e gestione di spettacoli, feste ed eventi sia con	
	privati che con enti pubblici	
	organizzazione, promozione e gestione in convenzione e/o contratto con enti	
	pubblici e privati di corsi, convegni, seminari, work shop, conferenze, tavole	

	rotonde e di altre iniziative di incontro, discussione, dibattito, coinvolgimen-	
	to ed approfondimento, compresa la partecipazione ad altre manifestazioni	
	ed iniziative su argomento di interesse culturale, sociale, scientifico ed eco-	
	nomico compresi i temi afferenti alle politiche innovative di sostegno ed in-	
	serimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e dei soggetti appartenenti alle	
	fasce deboli;	
	progettazione di ecomusei del territorio e di centri di educazione ambientale	
	in collaborazione con enti locali e regioni;	
	studio, progettazione, sviluppo, sperimentazione, applicazione e gestione, di	
	soluzioni e/o modelli clinico-gestionali per l'innovazione e/o integrazione	
	del sistema organizzativo di aziende e/o Organizzazioni Socio-Sanitarie pub-	
	bliche e /o private, nell'erogazione di prestazioni e servizi;	
	azioni di sensibilizzazione, di consulenza ed assistenza ad imprese ed enti	
	pubblici per promuovere l'inserimento e l'occupazione dei disabili, anche at-	
	traverso la diffusione del telelavoro;	
	programmazione ed attuazione di scambi culturali diretti a migliorare le co-	
	noscenze di particolari problemi regionali e sub-regionali, particolarmente	
	dei paesi in via di sviluppo specie quelli dell'area mediterranea, con i quali	
	saranno promossi rapporti di collaborazione culturale;	
	promozione e collaborazione ad iniziative editoriali, monografiche, riviste e	
	periodici di informazione e divulgazione sugli argomenti inerenti l'oggetto	
	sociale con particolare riguardo alle problematiche di interesse ambientale, ai	
	temi dell'economia sociale e dell'inserimento lavorativo di soggetti svantag-	
	giati e, in generale, relative all'economia delle comunità locali, compresa la	
	commercializzazione di stampati, libri, riviste, prodotti editoriali, software,	

	prodotti musicali, supporti multimediali	
	promozione, allestimento, gestione e valorizzazione di beni monumentali, si-	
	ti culturali, mediateche, caffè letterali e caffè informatici, aree di ristorazio-	
	ne, centri di incontro per le attività culturali e sociali, laboratori artistici, par-	
	chi divertimento, ludoteche, strutture polivalenti per la fruizione della cine-	
	matografia teatrale, musicale, artistica e culturale in genere, di musei, parchi,	
	oasi naturalistiche ed aree attrezzate in genere, compresa la promozione di u-	
	na fruizione turistica e culturale accessibile di complessi chiesistici, spiagge	
	ed arenili, anche a favore di soggetti svantaggiati;	
	produzione e / o commercio di oggetti e manufatti artigianali in legno, cera,	
	vetro, tessuto, carta, ceramica, terracotta e simili	
	promozione, progettazione e gestione di servizi volti alla prevenzione, manu-	
	tenzione, salvaguardia, valorizzazione e fruizione, per il tempo libero e per il	
	turismo, del patrimonio artistico, culturale, librario, storico, ambientale, bo-	
	schivo, faunistico, idrografico, ecologico e paesaggistico;	
	promozione, realizzazione e gestione di pacchetti, tours e circuiti turistici e	
	culturali, percorsi museali, itinerari, visite guidate, escursioni, soggiorni cli-	
	matici, soggiorni per le cure termali, anche mediante promozione e attivazio-	
	ne di alberghi diffusi e altre strutture ricettive, soggiorni e viaggi formativi	
	rivolti a minori e studenti, campi di sorveglianza e studio naturalistico, radu-	
	ni, tornei, visite, percorsi e passeggiate in genere, a tema d'interesse naturali-	
	stico, paesaggistico, ambientale, archeologico, storico, enogastronomico,	
	folkloristico, e culturale in genere, a favore di gruppi, associazioni, comu-	
	nità, con particolare riguardo ai bisogni turistici, culturali e ricreativi dei sog-	
	getti svantaggiati;	

	pesca turismo, alaggio e rimessaggio barche, servizi turistici legati alla fruizione del mare	
	allestimento e/o gestione di aree a campeggio e aree attrezzate per camper	
	noleggio di attrezzature per la fruizione del territorio, comprese biciclette elettriche e car-sharing	
	ricerca scientifica in campo sociale, economico, ambientale, archeologico, architettonico, culturale, dalla stessa promossa o per conto di Enti Pubblici, Privati e persone fisiche, nonché per conto di organismi e fondazioni nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con istituti scientifici di riconosciuta professionalità e/o Università;	
	progettazione, realizzazione e gestione di beni e servizi finalizzati alla valorizzazione degli sport, alla realizzazione di attività agonistiche e sportive di gruppo o individuali, in palestre, campi attrezzati per i vari sport, piscine e altre strutture, nonché la preparazione fisica, atletica e sportiva a qualsiasi livello e aperta a tutte le età mediante personale specializzato;	
	studi, ricerca, salvaguardia, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, librario, storico, ambientale, boschivo, faunistico, idrografico, ecologico e paesaggistico, agendo nel quadro di specifici programmi finalizzati, anche per mezzo di contratti e/o convenzioni da stipulare con gli enti preposti;	
	tutela dei diritti civili, con particolare riguardo ai problemi del lavoro, artigianato e cooperazione, concorsi pubblici ed avviamento al lavoro, alla lotta all'emarginazione e alle disuguaglianze, per le pari opportunità, per l'integrazione delle culture, all'accoglienza dei cittadini extracomunitari;	
	tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione di raccol-	

	te e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del de-	
	creto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;	
	tutela, promozione, valorizzazione e conservazione dei valori, delle tradizio-	
	ni, degli antichi mestieri, del patrimonio d'interesse archeologico, architetto-	
	nico, artistico e storico di cui al D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed	
	integrazioni, ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al decreto del Presi-	
	dente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;	
	organizzazione e gestione di servizi e consulenze a terzi, ivi compresi gli En-	
	ti Pubblici e Privati, sia in Italia che all'estero, su tutte le attività predette;	
	Infine, la cooperativa per il raggiungimento dei fini sociali può ancora costi-	
	tuire qualunque forma di partenariato o qualunque forma di collaborazione	
	con strutture pubbliche o private.	
	La cooperativa può svolgere ogni attività finalizzata al perseguimento degli	
	scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrat-	
	tuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dello scopo sociale o co-	
	munque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.	
	La Cooperativa, al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre	
	acquistare e/o gestire immobili atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative	
	svolte dalla cooperativa o da soggetti terzi, nel rispetto degli scopi sociali;	
	compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare, finanziaria e commercia-	
	le, contrarre e concedere finanziamenti, anche infruttiferi e mutui anche ipo-	
	tecari, rilasciare fidejussioni e in genere porre in essere tutti gli atti ritenuti	
	necessari e utili, purché nei modi e nei termini dalle leggi vigenti e dal pre-	
	sente Statuto e nei limiti previsti per le attività riservate	
	Le attività del presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vi-	

	genti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui eserci-	
	zio, ove previsto, è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o	
	Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento del-	
	le attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le risor-	
	se disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti Locali o organi-	
	smi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione; partecipa-	
	re a bandi di gara Internazionali, della Unione Europea, Nazionali e Regionali	
	Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono tutti i soggetti interessati	
	dalle attività dell'oggetto sociale così come previste dallo scopo sociale in	
	armonia con le previsioni della legge quadro n.328/2000 senza distinzione	
	alcuna.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento a-	
	ziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme mo-	
	dificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre im-	
	prese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e da rego-	
	lamento.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività si stabilisce siano definite con ap-	
	posito Regolamento Statutario approvato dall'Assemblea sociale.	
	ART.4 - Durata	
	La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre duemilacin-	

	quanta (2050) salvo proroghe o anticipato scioglimento a seguito di delibe-	
	razione dell'assemblea dei soci	
	TITOLO II	
	ART.5 - Leggi speciali e norme sulle società a responsabilità limitata.	
	Alla presente cooperativa si applicano:	
	- le disposizione della legge 8 novembre 1991 n.381, in tema di cooperative	
	sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relati-	
	ve al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposi-	
	zioni della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni relative alla	
	posizione dei soci lavoratori;	
	- le disposizioni sulle ONLUS, in quanto la cooperativa sociale è di diritto	
	Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'art. 10, comma 8,	
	D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460	
	- in quanto compatibili con le suddette legge speciali, le norme del codice ci-	
	vile relative alle società cooperative	
	- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e ss c.c., ed in quanto compati-	
	bili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata	
	TITOLO III	
	REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E MUTUALITA' PREVALENTE	
	ART.6 - Clausole non lucrative	
	La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 8 novembre	
	1991 n.381 e dell'art. 2520, comma 2, c.c. si avvale nello svolgimento della	
	propria attività, in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro	
	che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari,	
	delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavo-	

	rativo l'attività della cooperativa medesima è diretta e che, compatibilmente	
	con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa.	
	La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della propria attività, del-	
	le prestazioni lavorative sia degli altri soci lavoratori sia di terzi non soci.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai re-	
	quisiti di cui all'art. 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalen-	
	te (art. 111 - septies disp. att. c.c.)	
	ART.7 - Definizione dello scopo e attività mutualistica	
	La cooperativa ha scopo mutualistico senza fini di speculazione privata e si	
	propone quindi di svolgere la propria attività in modo da far conseguire ai	
	propri soci occasioni di lavoro ed una remunerazione dell'attività lavorativa	
	prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato e più	
	precisamente i maggiori vantaggi economici possibili attraverso i servizi resi	
	e le attività svolte dalla cooperativa.	
	Pertanto lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di otte-	
	nere tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria atti-	
	vità lavorativa continuità di occupazione con le migliori condizioni econo-	
	miche, sociali e professionali	
	La cooperativa si avvarrà prevalentemente, nello svolgimento della propria	
	attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, e degli apporti di	
	servizi da parte degli stessi, e potrà svolgere la propria attività caratteristica	
	anche con terzi non soci.	
	ART.8 - Informazioni relative alla gestione mutualistica	
	Gli amministratori e l'organo di controllo dovranno documentare nella rela-	
	zione sulla gestione e nella relazione dell'organo di controllo i criteri seguiti	

	nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art.	
	2545 c.c.), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio	
	della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 no-	
	vembre 1991 n.381 e dell'art. 2520, comma 2, c.c. A tal fine essi devono in	
	particolare evidenziare:	
	* il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della coo-	
	perativa e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della	
	società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari de-	
	stinatari dell'attività sociale	
	* i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riser-	
	ve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci operatori;	
	* i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali e nell'impiego delle relative	
	risorse	
	* i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazione in altre società	
	* il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci operatori e l'ammonta-	
	re degli strumenti finanziari emessi dalla società e della relativa remunera-	
	zione	
	TITOLO IV	
	SOCI COOPERATORI - RAPPORTI SOCIALI	
	ART.9 - Requisiti soggettivi dei soci operatori	
	Possono assumere la qualifica di soci operatori	
	- le persone svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre	
	1991 n.381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il tren-	
	ta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svan-	
	taggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica ammi-	

	nistrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;	
	- le persone fisiche che siano maggiori d'età e legalmente capaci di agire e	
	che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto	
	della cooperativa o che comunque abbiano le attitudini e le competenze ne-	
	cessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria atti-	
	vità lavorativa o professionale;	
	- i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge 381/1991, disponibili a	
	prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui sopra costituiscono separate	
	categorie di soci, anche agli effetti degli artt. 2540 e 2542 c.c.	
	ART.10 - Ammissione dei soci cooperatori	
	Il numero dei soci lavoratori è illimitato e variabile, ma non può essere infe-	
	riore al minimo stabilito dalla legge.	
	Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività nella cooperativa gra-	
	tuitamente ai sensi dell'art.2 della legge 381/1991: i soci volontari saranno i-	
	scritti in apposita sezione ed il loro numero non potrà superare la meta' del	
	numero complessivo dei soci	
	Ai sensi delle vigenti norme di legge e' altresì consentita l'ammissione come	
	soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della cooperativa	
	Possono infine essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui al-	
	l'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.59 inclusi nella più generale categoria	
	dei possessori di strumenti finanziari partecipativi	
	Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta di ammissione	
	indirizzata alla società, nella quale dovranno essere indicati i seguenti ele-	

	menti:	
	* cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, professio-	
	ne, cittadinanza, codice fiscale, copia fotostatica del documento di identità	
	* importo della partecipazione che si intende sottoscrivere entro i limiti mi-	
	nimi e massimi previste dalla legge, della tassa di ammissione, del sovrapp-	
	prezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di appro-	
	vazione del bilancio su proposta degli amministratori	
	* dichiarazione di conoscere e accettare integralmente le norme relative al	
	funzionamento della società ed i regolamenti della cooperativa e di non eser-	
	citare in proprio o amministrare imprese identiche o affini a quella della coo-	
	perativa	
	* dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla	
	legge e dal presente atto e di non svolgere attività concorrente o in contrasto	
	con quella della cooperativa	
	* l'indicazione della effettiva attività svolta, delle specifiche competenze	
	possedute in relazione all'oggetto sociale, l'impegno a conferire la propria o-	
	pera per il conseguimento degli scopi sociali	
	* la categoria di socio per il quale si chiede l'iscrizione	
	Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la	
	sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità,	
	la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'i-	
	nesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione	
	In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera	
	quindi l'ammissione del socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed in-	
	vitandolo ad eseguire il versamento:	

	- della quota di capitale sottoscritto	
	- dell'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo amministrativo	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato con decisione dei soci in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo entro venti	
	giorni.	
	Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci entro sessanta	
	giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come	
	assenso, semprechè l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi	
	previsti	
	In caso di diniego di ammissione da parte dell'organo amministrativo, chi	
	l'ha proposta può entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea la deliberazione	
	dell'assemblea, che concluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolan-	
	te per l'organo amministrativo	
	ART.11 - Diritti sociali del socio cooperatore	
	I soci cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla	
	legge	
	Nell'ambito dei diritti amministrativi, spettano in particolare ai soci coopera-	
	tori:	
	* i diritti di controllo previsti dall'art. 2476 c.c. e dal presente statuto	
	* il diritto di presentare esposti o denunce all'autorità di vigilanza per l'ado-	
	zione degli eventuali provvedimenti previsti dall'art. 2545 e segg. c.c.	
	* il diritto di intervento in assemblea	
	* il diritto di voto in assemblea	
	I soci cooperatori concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla	

	formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione	
	e conduzione dell'impresa, partecipano alla elaborazione di programmi di	
	sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla realiz-	
	zazione dei processi produttivi dell'azienda, partecipano al rischio di impre-	
	sa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione	
	La partecipazione dei soci cooperatori alla elaborazione dei programmi di	
	sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche nonchè alla realiz-	
	zazione dei processi produttivi dell'azienda, con funzione informativa e con-	
	sultiva, ha luogo mediante sottoposizione delle relative questioni da parte	
	dell'organo amministrativo all'assemblea e conseguenti deliberazioni assunte	
	dai soli soci cooperatori con esclusione dei portatori di strumenti finanziari	
	La cooperativa è obbligata ad avvalersi delle prestazioni di lavoro delle per-	
	sone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività mutualistica è fina-	
	lizzata, ed in via subordinata degli altri soci lavoratori e quindi a stipulare	
	con i medesimi all'atto dell'ammissione o successivamente, autonomi con-	
	tratti di lavoro, secondo le previsioni del regolamento interno e nel rispetto	
	del principio della parità di trattamento.	
	ART.12 - I soci cooperatori sono obbligati	
	- a versare in conseguenza dell'ammissione e con le modalità previste dal	
	presente atto la quota di capitale sottoscritta, l'eventuale sovrapprezzo e l'e-	
	ventuale taxa di ammissione	
	- ad osservare le norme relative al funzionamento della società, i regolamen-	
	ti della cooperativa e le deliberazioni adottate dagli organi sociali	
	- a collaborare in buona fede per il conseguimento dello scopo mutualistico e	
	la realizzazione dell'oggetto sociale	

	- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in re-	
	lazione al tipo, alle caratteristiche e modalità dell'attività svolta dalla coope-	
	rativa nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la coo-	
	perativa stessa in base alle esigenze di quest'ultima	
	- a versare gli eventuali altri contributi a fondo perduto che gli amministrato-	
	ri nei casi previsti dalla legge, dal presente atto e dal regolamento della coo-	
	perativa richiedano al fine di consentire il buon funzionamento della coope-	
	rativa.	
	ART. 13 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, come pure nel-	
	la distribuzione dei ristorni, deve essere rispettato il principio di parità di	
	trattamento dei soci, la cui violazione, ove in fatto accertata ben può esporre	
	gli amministratori a responsabilità ai sensi dell'art. 2395 c.c. applicabile alle	
	cooperative in virtù dell'art. 2519 c.c.	
	Lo scopo mutualistico della società si consegue mediante l'instaurazione di	
	rapporti mutualistici tra la società e i soci operatori distinti ed autonomi ri-	
	spetto al rapporto sociale	
	ART.14 - Ristorni	
	L'assemblea, può, in sede di approvazione del bilancio deliberare, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo, qualora i risultati economici di esercizio lo	
	consentano, la ripartizione di ristorni ai soci operatori in proporzione alla	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati	
	Si tiene conto, a tal fine del volume degli scambi mutualistici risultanti dal	
	bilancio di esercizio approvato, del valore delle prestazioni mutualistiche ef-	
	fettuate a favore di ciascun socio operatore e dell'eventuale vantaggio mu-	

	tualistico attribuito ai medesimi soci cooperatori contestualmente all'effe-	
	tuazione dello scambio mutualistico	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio coope-	
	ratore con le seguenti modalità alternative:	
	* mediante attribuzione di una somma di denaro	
	* mediante aumento proporzionale delle rispettive quote e conseguente au-	
	mento gratuito del capitale sociale	
	* mediante emissione di strumenti finanziari non partecipativi	
	Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni sono inoltre disciplinati in	
	dettaglio dal regolamento mutualistico	
	TITOLO V	
	QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	
	ART-15 - Quote dei soci cooperatori	
	Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è suddiviso in quote di	
	partecipazione ai sensi dell'art. 2468 c.c.	
	Il valore complessivo della partecipazione di ciascun socio cooperatore non	
	può essere inferiore al limite minimo nè superiore al limite massimo previsto	
	dalla legge	
	ART.16 - Trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori	
	La quota del socio cooperatore non può essere sottoposta a pegno, a seque-	
	stro, nè in alcun modo vincolata a garanzia dei debiti del socio cooperatore	
	nei confronti dei terzi	
	Il creditore particolare del socio cooperatore finchè dura la società non può	
	agire esecutivamente sulla quota del medesimo ai sensi dell'art. 2537 c.c.	
	La quota del socio cooperatore non può formare oggetto di diritti di usufrutto	

	o comunque di diritti di godimento a favore di terzi	
	La quota dei soci cooperatori non può essere ceduta con effetto verso la so-	
	cietà se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo	
	Il socio che intende trasferire la quota deve darne comunicazione agli ammi-	
	nistratori con lettera raccomandata AR	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunica-	
	to al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasfe-	
	rire la propria partecipazione.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comuni-	
	cazione può proporre opposizione al Tribunale a sensi di legge	
	ART.17 - Acquisto di quote proprie spettanti ai soci cooperatori	
	Gli amministratori possono, ai sensi dell'art. 2529 c.c. e nei limiti ivi previ-	
	sti, acquistare o rimborsare le quote dei soci cooperatori se il rapporto tra il	
	patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad	
	un quarto	
	L'acquisto o il rimborso può essere fatto solo nei limiti degli utili distribuibi-	
	li e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente ap-	
	provato	
	TITOLO VI	
	PRESTITI SOCIALI	
	ART.18 - Prestiti sociali	
	I soci cooperatori possono effettuare prestiti a favore della cooperativa esclu-	
	sivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto delle	

	vigenti disposizioni in tema di raccolta del risparmio presso i soci	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento DEI RAPPORTI MUTUALISTICI	
	ART.19 - I rapporti mutualistici si estinguono a seguito di scioglimento del	
	rapporto sociale per recesso, morte, esclusione del socio cooperatore ovvero	
	a seguito della cessione della partecipazione sociale secondo le regole stabi-	
	lite nel presente atto	
	ART. 20 - Recesso del socio cooperatore	
	Il socio cooperatore può recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	casi previsti dal presente atto ed in particolare:	
	a) allorchè il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la	
	modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di	
	fuori del territorio della Provincia o all'estero, la modifica o soppressione	
	delle clausole mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla categoria delle	
	cooperative a mutualità non prevalente, la trasformazione della società, la	
	modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni e i rapporti mu-	
	tualistici, la fusione eterogenea	
	b) ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa	
	a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale e all'attività mu-	
	tualistica	
	In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni	
	dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata per	
	gli effetti dell'art.2532 e produce effetto con il decorso del sessantesimo	
	giorno dalla suddetta ricezione	
	Art. 21 - Esclusione del socio cooperatore	

	L'assemblea può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla società,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nel caso in cui il socio	
	- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,	
	oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione	
	- che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dallo statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico,	
	nonchè dalle decisioni e/o deliberazioni adottate dagli organi sociali	
	- che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, non adempia	
	al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla	
	cooperativa a qualsiasi titolo,	
	- che assuma comportamenti contrari ai doveri del socio e allo scopo mutua-	
	listico e che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa	
	- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa e	
	che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevo-	
	le inadempimento come definito dall'art. 1455 c.c.	
	ART. 22 - Successione per causa di morte del socio cooperatore	
	In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale non continua con	
	gli eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto a rimborso delle	
	partecipazioni dallo stesso possedute in base alle disposizioni del presente	
	atto.	
	La morte del socio cooperatore determina altresì lo scioglimento immediato	
	dei rapporti mutualistici pendenti.	
	La società procede al rimborso delle partecipazioni, nei termini di prescrizio-	
	ne previsti dall'art. 2549 del C.C.	
	ART.23 - Liquidazione e rimborso delle quote del socio cooperatore	

	I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello scio-	
	glimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale	
	sociale secondo quanto stabilito dall'art. 2514 c.c. sulla base del bilancio del-	
	l'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio	
	Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuata, senza interes-	
	si, entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio	
	Relativamente alle quote assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi	
	dell'art. 2545 c.c. il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere cor-	
	risposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni	
	ART.24 - Responsabilità del socio uscente	
	Ai sensi dell'art. 2536 del C.C., il socio che cessa di far parte della società ri-	
	sponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione, la cessione della quota si è ve-	
	rificata.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società	
	gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO VIII	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	ART.25 - Strumenti finanziari non partecipativi	
	La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo amministrativo,	
	strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione e	
	che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci	
	Detti strumenti finanziari possono essere offerti ai sensi dell'art. 2526 c.c. e	
	dell'art. 2483 c.c. unicamente ad investitori qualificati	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi è obbligatoria	

	la nomina dell'organo di controllo	
	Contestualmente alla delibera di ammissione, l'organo amministrativo appro-	
	va apposito regolamento nel quale stabilisce	
	* l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il rela-	
	tivo valore nominale unitario	
	* le eventuali modalità di circolazione	
	* la remunerazione degli strumenti finanziari emessi	
	* il termine di scadenza e le modalità di rimborso	
	* gli obblighi degli amministratori ai fini del collocamento dei titoli	
	TITOLO IX	
	CAPITALE SOCIALE - RISERVE SOCIALI - BILANCIO E UTILI	
	ART.26 - Patrimonio della società	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	- dal capitale sociale che è variabile ed e' formato dai conferimenti effettuati	
	dai soci	
	- dalla riserva legale	
	- dalle riserve indivisibili previste dalla legge e dal presente statuto	
	- dall'eventuale sovrapprezzo	
	- da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci con versamenti a fon-	
	do perduto e/o prevista per legge o per statuto	
	ART.27 - Capitale sociale	
	Il capitale sociale è variabile e non è quindi fissato in un ammontare presta-	
	bilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci cooperatori	
	Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea	
	dei soci anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti	

	Si applicano le previsioni dell'art. 2465 c.c.	
	ART. 28 - Rivalutazione e aumento gratuito del capitale sociale	
	La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea dei soci, una	
	quota degli utili di esercizio a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e	
	versato	
	In ogni caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata in modo da non su-	
	perare la misura complessiva del venti per cento del capitale originario ai	
	sensi dell'art. 2545 c.c.	
	ART.29 - Riserve sociali	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo	
	destinato almeno il trenta per cento (30%) degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nel rispetto di quan-	
	to previsto dalla legge	
	In caso di emissione di strumenti finanziari, l'assemblea che approva il bilan-	
	cio può, dopo aver effettuato gli accantonamenti obbligatori per legge o sta-	
	tuto, accantonare ad apposita riserva, qualificata espressamente come divisi-	
	bile e destinata ai portatori di strumenti finanziari nel caso di scioglimento	
	del relativo rapporto, una percentuale degli utili netti annuali esclusa in ogni	
	caso la ripartizione di qualsiasi riserva tra i soci cooperatori.	
	Tutte le altre riserve sono indivisibili, a norma dell'art. 2514 c.c.	
	ART.30 - Esercizi sociali	
	Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun	
	anno	
	Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo deve redigere il progetto	

	di bilancio e deve quindi convocare, per l'approvazione dello stesso, l'assem-	
	blea dei soci	
	ART.31 - Distribuzione degli utili di esercizio	
	L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla sorte degli avanzi netti di	
	gestione, destinandoli innanzi tutto nel seguente ordine:	
	a) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	nella misura prevista dalla legge	
	b) a riserva legale, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge e dal	
	presente atto	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale mediante aumento gratuito	
	dello stesso con utilizzo degli utili di esercizio, nei limiti e con le modalità	
	previste dalla legge e comunque entro il limite massimo previsto dall'art.	
	2545 quinquies C.C.	
	La rimanente parte degli utili netti annuali può essere destinata dall'assem-	
	blea, una volta effettuati gli accantonamenti di cui sopra, nel seguente ordine:	
	- alla remunerazione degli strumenti finanziari nei limiti stabiliti dalla legge	
	e dal presente atto	
	- alla ripartizione dei ristorni con le modalità previste dalla legge e dal pre-	
	sente atto	
	- alla distribuzione di eventuali dividendi ai soci cooperatori ragguagliati al	
	capitale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dal	
	c.c. per le cooperative a mutualità prevalente e cioè in misura non superiore a	
	quella stabilita dalla legge e dal presente atto per il mantenimento della qua-	
	lifica di cooperativa a mutualità prevalente per il godimento delle agevola-	
	zioni fiscali, con la precisazione che non possono essere distribuiti utili ai	

	soci cooperativi se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebi-	
	tamento della società è superiore ad un quarto	
	- ad eventuale riserva facoltativa	
	E' preclusa la distribuzione di acconti sui dividendi di cui all'art. 2433 bis del	
	C.C.	
	TITOLO X	
	ASSEMBLEE	
	ART.32 - Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea	
	Possono intervenire in assemblea tutti i soci cooperatori che siano iscritti nel	
	Registro delle Imprese da almeno novanta giorni, titolari del diritto di voto	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia l'ammontare della quota	
	dallo stesso posseduta	
	ART.33 - Rappresentanza assembleare	
	Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea con delega	
	scritta che può essere trasmessa anche via fax o per posta elettronica certifi-	
	cata, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto di voto	
	ART. 34 - Convocazione dell'assemblea	
	L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo sia presso la se-	
	de sociale sia altrove, purchè nel territorio della Provincia.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ove peraltro, quando particolari e-	
	sigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società, lo richiedano, la	
	predetta assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale	
	L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di	

	quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, ovvero via Fax o per	
	posta elettronica certificata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare	
	la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire agli aventi diritto al domi-	
	cilio risultante dal registro delle imprese	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora	
	dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda	
	convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione	
	l'assemblea non risulti legalmente costituita	
	La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per	
	la prima, nè può essere successiva di oltre trenta giorni	
	Anche in assenza di formale convocazione, la deliberazione si intende adot-	
	tata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, se sono presenti o in-	
	formati tutti gli amministratori e il sindaco se nominati e se nessuno si oppo-	
	ne alla trattazione dell'argomento.	
	ART.35 - Funzionamento dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione	
	ovvero dall'amministratore unico; in caso di assenza o impedimento di que-	
	sti, sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti	
	ART.36 - Approvazione delle deliberazioni assembleari	
	L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al vo-	
	to; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il nume-	
	ro dei voti rappresentati in assemblea.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assem-	

	blea	
	In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in	
	seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei	
	voti complessivamente spettanti a tutti i soci per le deliberazioni riguardanti	
	l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art.2524 c.c. e lo	
	scioglimento anticipato della società	
	E' invece necessario il voto favorevole di più dei due terzi dei voti comples-	
	sivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti	
	la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di	
	fuori della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche	
	e non lucrative, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristor-	
	ni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società	
	Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per	
	particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consen-	
	so di tutti i soci	
	TITOLO XI	
	AMMINISTRATORI	
	ART.37 - Nomina, composizione, durata dell'organo amministrativo	
	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da	
	un numero variabile di membri secondo quanto deciderà, di volta in volta,	
	l'assemblea in sede di nomina delle cariche sociali ovvero da un Amministra-	
	tore Unico	
	Gli amministratori durano in carica da uno a tre esercizi sociali secondo	
	quanto deciderà di volta in volta l'assemblea dei soci, essi scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	

	esercizio della loro carica	
	Gli amministratori possono essere rieletti	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori, dovendo-	
	si considerare equiparati ai soci cooperatori gli eventuali elementi tecnici o	
	amministrativi	
	L'amministratore unico deve essere socio cooperatore designato dai soci co-	
	operatori	
	Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non compete il diritto	
	di partecipare all'elezione degli amministratori	
	ART.38 - Amministratori delegati	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più amministratori de-	
	legati, scegliendoli tra i soci cooperatori, gli stessi sono tenuti a riferire al	
	consiglio di amministrazione e al collegio sindacale se esistente con cadenza	
	almeno trimestrale	
	Non possono essere delegati:	
	- i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, la redazione del bilancio	
	di esercizio, l'aumento e riduzione del capitale, la redazione dei progetti di	
	fusione e di scissione	
	- i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci	
	ART.39 - Presidente e vicepresidente	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se	
	non è stato già eletto dall'assemblea e può eleggere un vice presidente che	
	svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questi,	
	e del segretario	

	ART. 40 - Compenso degli amministratori	
	L'assemblea dei soci cooperatori all'atto della nomina degli amministratori	
	potrà deliberare se lo riterrà opportuno il compenso degli amministratori che	
	potrà essere determinato sia in misura fissa sia in misura percentuale agli u-	
	tili netti di bilancio conseguiti nell'esercizio sociale, con l'osservanza in que-	
	sto caso dell'art. 2432 c.c.	
	Il compenso degli amministratori investiti delle cariche di presidente o di	
	consigliere delegato è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il	
	parere del Collegio sindacale, ove nominato, nel rispetto dei limiti massimi	
	eventualmente determinati dall'assemblea	
	ART.41 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	
	Il consiglio di amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o al-	
	trove, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli	
	interessi della società, a cura del presidente o anche di uno solo dei consi-	
	glieri via fax o per posta elettronica certificata ovvero con ogni mezzo ido-	
	neo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori e al	
	sindaco ove nominati almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di ur-	
	genza almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il	
	luogo, e l'ora della riunione e l'ordine del giorno	
	Anche in assenza di formale convocazione, saranno tuttavia valide le delibe-	
	razioni del Consiglio di Amministrazione quando vi partecipano tutti gli am-	
	ministratori e il sindaco se nominati	
	ART.42 - Poteri di amministrazione e competenze dei soci	
	L'organo amministrativo e' investito dei più ampi poteri per la gestione e per	

	l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatte salve le com-	
	petenze attribuite ai soci dalla legge e dal presente atto.	
	In particolare sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste	
	dall'art. 2479 comma 2 del c.c.	
	Dovranno essere inoltre autorizzate dai soci	
	- le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli amministra-	
	tori che rappresentano legalmente la società ai sensi dell'art. 2475 c.c.	
	- la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici	
	ART. 43 - Poteri di rappresentanza	
	La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Pre-	
	sidente del consiglio di amministrazione e in via disgiuntiva rispetto a que-	
	st'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente no-	
	minati dal Consiglio di amministrazione nei limiti dei poteri a questi ultimi	
	attribuiti	
	La rappresentanza spetta, inoltre, all'amministratore unico	
	TITOLO XII	
	CONTROLLI	
	ART.44 - Sindaco e Revisore legale dei conti	
	Il sindaco deve essere nominato soltanto nei casi previsti dalla legge	
	(artt.2543 e 2477 c.c.)	
	E' in ogni caso obbligatoria la nomina del collegio sindacale nei casi previsti	
	dal secondo e terzo comma dell'art. 2477, nonchè quando la società emette	
	strumenti finanziari non partecipativi	
	Per la relativa disciplina si applicano le norme previste dal codice civile in	
	materia di sindaco e organo di controllo nelle società a responsabilità limitata	

	Il revisore ha la medesima durata in carica, le stesse funzioni , le stesse com-	
	petenze e poteri dell'organo sindacale.	
	TITOLO XIII	
	CONCILIAZIONE E ARBITRATO	
	ART. 45 - Conciliazione stragiudiziale e arbitrato	
	Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e la	
	società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale	
	nonchè le controversie promosse da amministratori, sindaco e liquidatori ov-	
	vero nei loro confronti e quelle aventi ad oggetto la validità di delibere as-	
	sembleari ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento ob-	
	bligatorio del pubblico ministero.	
	Le suddette controversie sono devolute alla cognizione di un arbitro nomina-	
	to dal Presidente del Tribunale di Termini Imerese il quale dovrà provvede-	
	re alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta	
	La sede dell'arbitrato è fissata presso la sede sociale	
	L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina in via irrituale e	
	secondo diritto e il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge	
	TITOLO XIV	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	
	ART.46 - La società si scioglie per le cause indicate dalla legge e dal pre-	
	sente atto	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i	
	relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni da loro verificarsi	
	A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica	
	di liquidatori, salvo diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al	

	momento dello scioglimento	
	In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liqui-	
	dazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie	
	La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori, i	
	quali hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della	
	società	
	L'assemblea determinerà	
	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso	
	di pluralità di liquidatori	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione	
	- i poteri spettanti ai liquidatori	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto:	
	- al rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato e	
	dei dividendi eventualmente maturati	
	- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai	
	sensi di legge	
	TITOLO XV	
	REGOLAMENTI	
	ART.47 - I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da re-	
	golamento interno che determini i criteri e le regole inerenti allo svolgimen-	
	to dell'attività mutualistica tra la società e i soci	
	Esso è predisposto dagli amministratori, approvato dall'assemblea con le	
	maggioranze previste per le assemblee straordinarie sulla base di un progetto	
	che l'organo amministrativo è obbligato a redigere nel rispetto dei principi e	

33 di 33